Codice A1701A

D.D. 8 marzo 2016, n. 122

L.R. 30 dicembre 2014, n. 24, recante l'abrogazione della L.R. n. 11/2001, D.G.R. n. 11-2808 del 18 gennaio 2016. Disposizioni applicative per l'erogazione, tramite il CO.SM.AN., del contributo regionale in regime de minimis per la polizza zootecnica n. 7 (D.G.R. n. 8-1318 del 20 aprile 2015).

Vista la Legge regionale n. 24 del 30 dicembre 2014 e successive modifiche e integrazioni, con la quale, al fine di contenere la spesa a carico del bilancio regionale, a partire dal 1 gennaio 2015, è abrogata la L.r. n. 11/2001 (recante "Costituzione del consorzio obbligatorio per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti di origine animale provenienti da allevamenti o industrie alimentari" - CO.SM.AN.);

vista la D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015, recante "L.r. 30 dicembre 2014, n. 24, di abrogazione della L.r. 25 maggio 2001, n. 11 – Adempimenti conseguenti in materia di tariffe assicurative agevolate in zootecnia per il 2015";

visto l'allegato alla richiamata deliberazione contenente i criteri per gli adempimenti di cui al comma 2, articolo 3, L.r. n. 24/2014;

vista la polizza n. 7 del suddetto allegato, per i danni conseguenti ad epizoozie ed oggetto di proroga contrattuale dal 1 gennaio 2015 al 31 marzo 2015;

vista la D.G.R. n. 16 – 1438 del 18 maggio 2015, di integrazione della precedente deliberazione, in particolare dell'ultimo capoverso della sezione "Requisiti delle polizze" nell'allegato alla deliberazione precedente;

vista la D.G.R. n. 13 – 1642 del 29 giugno 2015, recante modifica all'allegato alla D.G.R. n. 8 – 1318 del 20 aprile 2015 e con la quale, tra l'altro, la Giunta regionale ha provveduto:

- a stralciare dall'elenco polizze di cui all'allegato alla deliberazione n. 8 1318 del 20 aprile 2015 le polizze n. 6 e 7 (punto 1 del dispositivo);
- a concedere fino ad € 894.305,70 quale contributo regionale destinato alle aziende zootecniche oggetto di copertura assicurativa con le polizze relative al periodo di proroga contrattuale gennaiomarzo 2015 (punto 2 del dispositivo);
- a rinviare ad una successiva deliberazione di Giunta regionale la concessione del contributo regionale alla polizza n. 7 (di cui all'allegato alla D.G.R. n. 8 1318 del 20 aprile 2015), nell'ambito di un regime di aiuto de minimis ai sensi del Reg. (UE) n. 1408/2013, definendone il quadro normativo e la disciplina funzionale all'erogazione del contributo regionale, nonché la definizione dell'esatto ammontare del contributo concedibile per tale polizza, previa verifica della situazione di compatibilità di ciascuna azienda zootecnica beneficiaria finale con le prescrizioni ed i criteri per la concessione dell'aiuto in regime di *de minimis* (punto 6 del dispositivo);

vista la D.G.R. n. 11 – 2808 del 18 gennaio 2016, riguardante gli adempimenti applicativi conseguenti alla legge regionale 20 dicembre 2014, n. 24, di abrogazione della l.r. 25 maggio 2001, n. 11, ed in particolare l'erogazione del contributo regionale fino ad € 19.894,25 per la polizza CO.SM.AN. n. 7 nell'ambito di un regime de minimis ai sensi del Reg. UE n. 1408/2013;

considerata la necessità, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Regolamento sopra citato, di richiedere all'impresa interessata dall'aiuto, prima della concessione dell'aiuto, una dichiarazione, in forma

scritta od elettronica, relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finanziario in corso;

visto il modello di dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in de minimis ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, suddiviso in due sezioni con le relative istruzioni a parte (rispettivamente Allegato I, II e III), da utilizzare nell'ambito del presente procedimento;

tenuto conto della necessità di acquisire tale dichiarazione in prossimità della materiale erogazione dell'aiuto e considerato opportuno fissare un limite temporale di 30 giorni dall'acquisizione di tale dichiarazione per la concessione del relativo aiuto;

visto il paragrafo 2, articolo 3 del Reg. (UE) n. 1408/2013, che stabilisce che l'importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica non può superare i € 15.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari;

tenuto conto che, ai sensi dell'art. 6, paragrafo 4 del Regolamento sopra citato, occorre registrare tutte le informazioni relative all'applicazione del presente aiuto in "de minimis", compresi i dati relativi agli aiuti erogati ai singoli beneficiari finali della misura;

considerato che l'erogazione del predetto contributo ai beneficiari finali avviene ad opera del CO.SM.AN. e che quest'ultimo, in ottemperanza all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1408/2013, deve registrare i dati relativi a questo aiuto nell'apposito applicativo nel Sistema Informativo Agricolo Piemontese (SIAP), oltrechè verificare che l'importo dell'aiuto "de minimis" concesso alle singole imprese non superi il limite di cui all'articolo 3 del Regolamento n, 1408/2013;

ritenuto opportuno, ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1408/2013 e richiamando quanto già disposto nella D.G.R. n. 90 − 13273 del 8 febbraio 2010 (relativo all'approvazione di linee guida per l'applicazione del Reg. (CE) n. 1535/2007 relativo agli aiuti de minimis nel settore agricolo), stabilire che la data di riferimento per il calcolo dei 3 anni rilevanti ai fini del non superamento della soglia complessiva di € 15.000,00 è quella dell'atto di concessione dell'aiuto al singolo beneficiario finale, ovvero la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto;

ritenuto opportuno, pertanto, stabilire che il CO.SM.AN. registri in un suo documento interno tale data di concessione dell'aiuto e che sia reso disponibile all'amministrazione regionale per i controlli a campione sulla rendicontazione presentata, così come per tutta la documentazione inerente l'erogazione dell'aiuto medesimo;

ritenuto necessario stabilire che la sopra richiamata verifica del non superamento della soglia complessiva di € 15.000,00 ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1408/2013 debba avvenire contestualmente alla data di concessione dell'aiuto e che resti agli atti la documentazione comprovante tale verifica;

richiamato il paragrafo 7 dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1408/2013, in cui è stabilito che qualora si riscontri, in fase di istruttoria, il superamento del sopra citato massimale di aiuto di € 15.000,00 a carico di un beneficiario finale, l'erogazione del relativo aiuto non è consentita;

tenuto conto che il punto 6 del deliberato della D.G.R. n. 11 – 2808 del 18 gennaio 2016 dispone che l'erogazione al CO.SM.AN. del contributo regionale di cui al punto 2 avviene a seguito della

presentazione della rendicontazione da parte del medesimo, con modalità stabilite in successive Determinazioni Dirigenziali di applicazione;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 23 del 25 gennaio 2016, recante "L.R. 30 dicembre 2014, n. 24 – Modalità di rendicontazione per la domanda di saldo per il contributo da erogare ai beneficiari finali per le polizze zootecniche agevolate CO.SM.AN. per il periodo gennaio-marzo 2015";

considerato opportuno applicare, per analogia, le medesime modalità di rendicontazione di cui alla sopra richiamata determinazione anche per l'erogazione della presente misura di aiuto e di conseguenza di stabilire che la rendicontazione delle spese assicurative sostenute e soggette a contributo regionale sia predisposta ai sensi dell'art. 16 delle Istruzioni per l'applicazione della legge regionale n. 11/2001 (ora abrogata dalla l.r. n. 24/2014);

ritenuto opportuno stabilire il termine per la presentazione della rendicontazione e della contestuale richiesta del contributo regionale da parte del CO.SM.AN. allo srivente Settore nella data del prossimo 30 settembre 2016;

vista la DGR 27 settembre 2010, n. 64-700 avente ad oggetto "Legge 241/90 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), art. 2. Ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione";

vista legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

visto il termine del presente procedimento di cui al punto 8 del dispositivo della D.G.R. n. 11 – 2808 del 18 gennaio 2016, di 90 giorni dalla presentazione della rendicontazione da parte del consorzio stesso, per autorizzare ARPEA (in qualità di organismo pagatore regionale) al pagamento del contributo regionale al CO.SM.AN.;

visto il D.lgs. 14 marzo 2013 n. 33 in materia di obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, art. 26, comma 1, tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

visti gli art. 4 e 17 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001;

visti gli art. 17 e 18 della legge regionale 23/2008;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto;

determina

- 1. di prendere atto che l'erogazione del predetto contributo ai beneficiari finali avviene ad opera del CO.SM.AN., ai sensi della D.G.R. n. 11 2808 del 18 gennaio 2016;
- 2. di stabilire che la dichiarazione sostitutiva (Allegati I, II e III al presente atto) resa dal beneficiario dell'aiuto ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e per effetto dell'art.

- 6, comma 1, del Regolamento (UE) n. 1408/2013 (il cui modello è allegato al presente atto) e relativa a qualsiasi altro aiuto "de minimis" ricevuto a norma del presente regolamento o di altri regolamenti "de minimis" durante i due esercizi finanziari precedenti e l'esercizio finianziario in corso, sia acquisita in prossimità della materiale erogazione dell'aiuto, fissando in 30 giorni dall'acquisizione di tale dichiarazione il limite temporale per la concessione del relativo aiuto;
- 3. di stabilire che l'erogazione del contributo regionale è subordinata, in ottemperanza all'articolo 6 del Regolamento (UE) n. 1408/2013, alla registrazione dei dati relativi all'aiuto, da parte del CO.SM.AN., nell'apposito applicativo del Sistema Informativo Agricolo Piemontese e della verifica che l'importo dell'aiuto "de minimis" concesso alle singole imprese non superi il limite di cui all'articolo 3 del citato Regolamento (UE) n. 1408/2013 (€ 15.000,00 nell'arco dei tre esercizi finanziari precedenti);
- 4. di prendere atto che la data di riferimento per il calcolo dei 3 anni rilevanti ai fini del non superamento della soglia complessiva di € 15.000,00 ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1408/2013, è quella dell'atto di concessione dell'aiuto al singolo beneficiario finale, ovvero la decisione definitiva che stabilisce il diritto per l'impresa a ricevere l'aiuto;
- 5. di stabilire che il CO.SM.AN. registri in un suo documento interno tale data di concessione dell'aiuto e che sia reso disponibile all'amministrazione regionale per i controlli a campione sulla rendicontazione presentata, così come per tutta la documentazione inerente l'erogazione dell'aiuto medesimo:
- 6. di stabilire che la verifica del non superamento della soglia complessiva di € 15.000,00 ai sensi del paragrafo 4 dell'articolo 3 del Reg. (UE) n. 1408/2013 debba avvenire contestualmente alla data di concessione dell'aiuto e che resti agli atti la documentazione comprovante tale verifica;
- 7. di richiamare che, ai sensi del paragrafo 7 dell'articolo 4 del Reg. (UE) n. 1408/2013, qualora si riscontri, in fase di istruttoria, il superamento del sopra citato massimale di aiuto di € 15.000,00 a carico di un beneficiario finale, l'erogazione del relativo aiuto non è consentita;
- 8. di stabilire che la rendicontazione delle spese assicurative sostenute e soggette a contributo regionale sia predisposta ai sensi dell'art. 16 delle Istruzioni per l'applicazione della legge regionale n. 11/2001 (ora abrogata dalla l.r. n. 24/2014) e trasmessa al Settore Produzioni Agrarie e Zootecniche entro il prossimo 30 settembre 2016;
- 9. di prendere atto che la presente determinazione è soggetta a pubblicazione ai sensi dell'articolo 26, comma 1, del d.lgs n. 33/2013.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente Determinazione verrà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. 22 del 12 ottobre 2010.

Il Dirigente dr. Moreno SOSTER

Allegato

ISTRUZIONI PER LE IMPRESE PER LA COMPILAZIONE DEI MODULI

Il legale rappresentante di ogni impresa candidata a ricevere un aiuto in regime *«de minimis»* è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione – rilasciata ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 – che attesti l'ammontare degli aiuti *«de minimis»* ottenuti nell'esercizio finanziario in corso e nei due precedenti.

Il nuovo aiuto potrà essere concesso solo se, sommato a quelli già ottenuti nei tre esercizi finanziari suddetti, non superi i massimali stabiliti da ogni Regolamento di riferimento.

Poiché il momento rilevante per la verifica dell'ammissibilità è quello in cui avviene la concessione (il momento in cui sorge il diritto all'agevolazione), la dichiarazione dovrà essere confermata – o aggiornata – con riferimento al momento della concessione.

Si ricorda che se con la concessione Y fosse superato il massimale previsto, l'impresa perderebbe il diritto non all'importo in eccedenza, ma all'intero importo dell'aiuto oggetto della concessione Y in conseguenza del quale tale massimale è stato superato.

Sezione A: Come individuare il beneficiario – Il concetto di "controllo" e l'impresa unica.

Le regole europee stabiliscono che, ai fini della verifica del rispetto dei massimali, "le entità controllate (di diritto o di fatto) dalla stessa entità debbano essere considerate come un'unica impresa beneficiaria". Ne consegue che nel rilasciare la dichiarazione «de minimis» si dovrà tener conto degli aiuti ottenuti nel triennio di riferimento non solo dall'impresa richiedente, ma anche da tutte le imprese, a monte o a valle, legate ad essa da un rapporto di collegamento (controllo), nell'ambito dello stesso Stato membro. Fanno eccezione le imprese tra le quali il collegamento si realizza attraverso un Ente pubblico, che sono prese in considerazione singolarmente. Fanno eccezione anche le imprese tra quali il collegamento si realizza attraverso persone fisiche, che non dà luogo all'impresa unica".

Il rapporto di collegamento (controllo) può essere anche **indiretto**, cioè può sussistere anche per il tramite di un'impresa terza.

Art. 2, par. 2 Regolamento n. 1407/2013/UE

- Ai fini del presente regolamento, s'intende per «impresa unica» l'insieme delle imprese fra le quali esiste almeno una delle relazioni seguenti:
- a) un'impresa detiene la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- b) un'impresa ha il diritto di nominare o revocare la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- c) un'impresa ha il diritto di esercitare un'influenza dominante su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- d) un'impresa azionista o socia di un'altra impresa controlla da sola, in virtù di un accordo stipulato con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la maggioranza dei diritti di voto degli azionisti o soci di quest'ultima.
- Le imprese fra le quali intercorre una delle relazioni di cui al primo comma, lettere da a) a d), per il tramite di una o più altre imprese sono anch'esse considerate un'impresa unica.

Pertanto, qualora l'impresa richiedente faccia parte di «un'impresa unica» così definita, ciascuna impresa ad essa collegata (controllata o controllante) dovrà fornire le informazioni relative al rispetto del massimale, facendo sottoscrivere al proprio legale rappresentante una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (Allegato II). Tali dichiarazioni dovranno essere allegate alla domanda da parte dell'impresa richiedente.

Sezione B: Rispetto del massimale.

Quali agevolazioni indicare?

Devono essere riportate tutte le agevolazioni ottenute in *«de minimis»* ai sensi di qualsiasi regolamento europeo relativo a tale tipologia di aiuti, specificando, per ogni aiuto, a quale regolamento faccia riferimento (agricoltura, pesca, SIEG o "generale").

Nel caso di aiuti concessi in forma diversa dalla sovvenzione (ad esempio, come prestito agevolato o come garanzia), dovrà essere indicato l'importo dell'equivalente sovvenzione, come risulta dall'atto di concessione di ciascun aiuto.

In relazione a ciascun aiuto deve essere rispettato il massimale triennale stabilito dal regolamento di riferimento e nell'avviso.

Un'impresa può essere beneficiaria di aiuti ai sensi di più regolamenti «de minimis»; a ciascuno di tali aiuti si applicherà il massimale pertinente, con l'avvertenza che l'importo totale degli aiuti «de minimis» ottenuti in ciascun triennio di riferimento non potrà comunque superare il tetto massimo più elevato tra quelli cui si fa riferimento.

Inoltre, qualora l'importo concesso sia stato nel frattempo anche liquidato a saldo, l'impresa potrà dichiarare anche questo importo effettivamente ricevuto se di valore diverso (inferiore) da quello concesso. Fino al momento in cui non sia intervenuta l'erogazione a saldo, dovrà essere indicato solo l'importo concesso.

Periodo di riferimento:

Il massimale ammissibile stabilito nell'avviso si riferisce all'esercizio finanziario in corso e ai due esercizi precedenti. Per "esercizio finanziario" si intende l'anno fiscale dell'impresa. Qualora le imprese facenti parte dell'impresa unica" abbiano esercizi fiscali non coincidenti, l'esercizio fiscale di riferimento ai fini del calcolo del cumulo è quello dell'impresa richiedente per tutte le imprese facenti parte dell'impresa unica.

Il caso specifico delle fusioni, acquisizioni e trasferimenti di rami d'azienda:

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente sia incorsa in vicende di **fusioni o acquisizioni** (art.3(8) del Reg 1407 e 1408/2013/UE) tutti gli aiuti *«de minimis»* accordati alle imprese oggetto dell'operazione devono essere sommati.

In questo caso la tabella andrà compilata inserendo anche il *de minimis* ottenuto dall'impresa/dalle imprese oggetto acquisizione o fusione.

Esempio riguardante il Regolamento n.1407/2013 dove l'importo complessivo per impresa non deve essere superiore a 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari:

All'impresa A sono stati concessi 80.000€ in de minimis nell'anno 2010

All'impresa B sono stati concessi 20.000€ in de minimis nell'anno 2010

Nell'anno 2011 l'impresa A si fonde con l'impresa B e diventa un nuovo soggetto (A+B)

Nell'anno 2011 il soggetto (A+B) vuole fare domanda per un nuovo de minimis di 70.000€. L'impresa (A+B) dovrà dichiarare gli aiuti ricevuti anche dalle imprese A e B, che ammonteranno ad un totale di 100.000€

Qualora l'impresa (A+B) voglia ottenere un nuovo de minimis nel 2012, dovrà dichiarare che gli sono stati concessi nell'anno in corso e nei due precedenti aiuti de minimis pari a 170.000€

Per quel che riguarda il Regolamento n.1408/2013 l'importo complessivo non deve superare 15.000, euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Nel caso specifico in cui l'impresa richiedente origini da operazioni di **scissione** (art.3(9) del Reg 1407/2013/UE) di un'impresa in due o più imprese distinte, si segnala che l'importo degli aiuti *«de minimis»* ottenuti dall'impresa originaria deve essere **attribuito** all'impresa che acquisirà le attività che hanno beneficiato degli aiuti o, se ciò non è possibile, deve essere suddiviso proporzionalmente al valore delle nuove imprese in termini di capitale investito.

Valutazioni caso per caso dovranno essere effettuate per la fattispecie di un trasferimento di un ramo d'azienda che, configurato come operazione di acquisizione, determina il trasferimento del de minimis in capo all'impresa che ha effettuato l'acquisizione, se l'aiuto de minimis era imputato al ramo d'azienda trasferito. Viceversa, nel caso in cui un trasferimento di ramo d'azienda si configuri come una operazione di cessione, l'impresa che ha ceduto il ramo può dedurre dall'importo dichiarato l'aiuto de minimis imputato al ramo ceduto.

Per la definizione di PMI si rimanda alla raccomandazione della Commissione europea n.2003/361/CE.

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagraf	ica richiedente					
Il Titolare / legale rappresentante	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov
dell'impresa						
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa									
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'im	presa	Forma giuridica						
Sede legale	Comune	CAP	Via	n		prov			
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA							

In relazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 11 – 2808 del 18 gennaio 2016;

per la concessione di aiuti «de minimi» di cui al Regolamento (UE) n.1408/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24/12/2013);

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

DICHIARA

Sezione A – Natura dell'impresa

de	elle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:
	Che l'impresa controlla, anche indirettamente, le imprese seguenti aventi sede legale in Italia, per ciascuna
Ц	Che l'impresa non è controllata né controlla, direttamente o indirettamente ¹ , altre imprese.

¹ Per il concetto di controllo, ai fini della presente dichiarazione, si vedano le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez. A)

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica impresa controllata									
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'im	presa	Forma giuridica						
Sede legale	Comune	CAP	Via	n.	prov				
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA							

□ Che **l'impresa è controllata**, anche indirettamente, dalle imprese seguenti aventi sede legale o unità operativa in Italia, per ciascuna delle quali presenta la dichiarazione di cui all'allegato II:

(Ragione sociale e dati anagrafici) (ripetere tabella se necessario)

Anagrafica dell'impresa che esercita il controllo sulla richiedente									
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'im	ipresa	Forma giuridica						
Sede legale	Comune	CAP	Via		n.	prov			
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA							

Sezione B - Rispetto del massimale

	1) Che l'esercizio finanziario (anno fiscale) dell'impresa rappresentata inizia il e termina il;
	2)
	2.1 - Che all'impresa rappresentata NON E' STATO CONCESSO nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto « <i>de minimis</i> », tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni ² ;
	2.2 - Che all'impresa rappresentata SONO STATI CONCESSI nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti i seguenti aiuti «de minimis», tenuto conto anche delle disposizioni relative a fusioni/acquisizioni o scissioni ³ :
(Aį	ggiungere righe se necessario)

² In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

³ In caso di acquisizioni di aziende o di rami di aziende o fusioni, in tabella va inserito anche il de minimis usufruito dall'impresa o ramo d'azienda oggetto di acquisizione o fusione. In caso di scissioni, indicare solo l'ammontare attribuito o assegnato all'impresa richiedente. In proposito si vedano le Istruzioni per la compilazione (Allegato I, Sez. B)

	Impresa cui è stato Riferimento normativo/ Provvedimento	Reg. UE	Importo de m	Di cui imputabile all'attività				
	concesso il de minimis	concedente	amministrativo che prevede l'agevolazione	di concessione e data	de minimis ⁴	de minimis ⁴ Concesso Effettivo ⁵	di trasporto merci su strada per conto terzi	
1								
2								
3								
4								
5								
					TOTALE			

AUTORIZZA

l'Amministrazione concedente al trattamento e all'elaborazione dei dati forniti con la presente dichiarazione, per finalità gestionali e statistiche, anche mediante l'ausilio di mezzi elettronici o automatizzati, nel rispetto della sicurezza e della riservatezza e ai sensi dell'articolo 38 del citato DPR n. 445/2000 allegando alla presente dichiarazione, copia fotostatica di un documento di identità.

Τ	ocalità	6	data				
_	munin	٠.	uuuu	 	 	 	

In fede

(Il titolare/legale rappresentante dell'impresa)

⁴ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n.717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁵ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione e/o l'importo attribuito o assegnato al ramo d'azienda ceduto. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).

(da utilizzare solo in presenza di imprese collegate)

Dichiarazione sostitutiva per la concessione di aiuti in «de minimis», ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445

(Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa)!

Il sottoscritto:

SEZIONE 1 – Anagrafica										
Il Titolare / legale	Nome e cognome		nata/o il	nel Comune di		Prov				
rappresentante dell'impresa										
	Comune di residenza	CAP	Via		n.	Prov				

In qualità di titolare/legale rappresentante dell'impresa:

SEZIONE 2 – Anagrafica impresa								
Impresa	Denominazione/Ragione sociale dell'im	presa	Forma giuridica					
Sede legale	Comune	CAP	Via		n.	prov		
Dati impresa	Codice fiscale	Partita IVA						

CONTROLLATA o CONTROLLANTE dell'impresa richiedente (denominazione/ ragione sociale, forma giuridica)	
	in
relazione a quanto previsto dalla D.G.R. n. 11 – 2808 del 18 gennaio 2016:	

Per la concessione di aiuti «de minimis» di cui al Regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione del 18/12/2013, (pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. L 352 del 24/12/2013),

PRESA VISIONE delle istruzioni per la predisposizione della presente dichiarazione;

CONSAPEVOLE delle responsabilità anche penali assunte in caso di rilascio di dichiarazioni mendaci, formazione di atti falsi e loro uso, e della conseguente decadenza dai benefici concessi sulla base di una dichiarazione non veritiera, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*),

¹ Le istruzioni sono scaricabili dalla pagina web: http://www.regione.piemonte.it/agri/bandi_leggi/modulistica/conduzione.htm.

DICHIARA²

	□ 1.1 - Che all'impresa rappresentata NON E' STATO CONCESSO nell'esercizio finanziario corrente e nei due esercizi finanziari precedenti alcun aiuto «de minimi».								
		oresa rappresentata SONO ri precedenti i seguenti aiu		SSI nell'eserc	izio finanzia	ario corrento	e e nei due		
(Aggi	iungere righe se necessa	ario)							
	Ente concedente	Riferimento normativo/amministrativo	Provvedimento di concessione e data	Reg. UE de	Importo dell'aiuto d		Di cui imputabile all'attività di trasporto merci		
		che prevede l'agevolazione	concessione e data	minimis	Concesso	Effettivo ⁴	su strada per conto terzi		
1									
2									
3									
4									
5									
				TOTALE					
		enuto conto di quanto dio di protezione di dati personali)			_	ativo 30 giuį	gno 2003,		
			AUTORIZZA						
finalit sicure	tà gestionali e statis ezza e della riserva	redente al trattamento e al stiche, anche mediante l'au tezza e ai sensi dell'articol ostatica di un documento	usilio di mezzi elett o 38 del citato DPF	ronici o autom	natizzati, nel	l rispetto de	lla		
Locali	tà e data				T C 1				
			(II)	titolare/legale	In fede rappresenta	ınte dell'imr	oresa)		
			(**		rr sssatt		/		

² Il triennio fiscale di riferimento da applicare è quello dell'impresa richiedente l'agevolazione.

³ Indicare il regolamento in base al quale è stato concesso l'aiuto "de minimis": Reg. n. 1998/2006 (generale per il periodo 2007-2013); Reg. n. 1407/2013 (generale per il periodo 2014-2020); Reg. n: 1535/2007 (agricoltura 2007-2013); Reg. n: 1408/2013 (settore agricolo 2014-2020), Reg. n. 875/2007 (pesca 2007-2013); Reg. n.717/2014 (pesca 2014-2020); Reg. n. 360/2012 (SIEG).

⁴ Indicare l'importo effettivamente liquidato a saldo, se inferiore a quello concesso, e/o l'importo attribuito o assegnato all'impresa richiedente in caso di scissione. Si vedano anche le Istruzioni per la compilazione (allegato I, Sez.B).